

Genova, 30 Marzo 2022

Alla Preg.ma Clientela

## CIRCOLARE DI STUDIO N.9-2022

### CONTRIBUENTI FORFETTARI E MINIMI – OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

#### SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI – ANTICPO AL 30.6.2022

### **CONTRIBUENTI FORFETTARI E MINIMI – OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**

L'art. 18 del DL 36/2022, modificando l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, prevede l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica.

Dal 1.7.2022, quindi, saranno tenuti all'emissione di e-fattura via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “**regime di vantaggio**” (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e quelli che adottano **il regime forfetario** (di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014), che nel 2021 abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro anche se non superiore a 65.000,00 euro.

#### **Esclusioni**

L'obbligo non si estende ai contribuenti “minimi” o “forfettari” che effettuino operazioni sanitarie o assimilate che comportano l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria. Per tali contribuenti, indipendentemente dal tipo di regime contabile adottato (ordianerio, “minimi”, forfetario) resta il divieto di emissione di fattura elettronica fino al 31.12.2022.

#### **Adempimenti collegati con l'obbligo di emissione della fattura elettronica**

Ricordiamo che i soggetti tenuti all'obbligo di emissione di fattura elettronica dovranno anche procedere alla **conservazione elettronica** dei documenti e alla nomina di un **responsabile della conservazione**.

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6  
16121 GENOVA  
TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731  
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente i servizi di **fatturazione elettronica, conservazione e nomina del responsabile**. In alternativa ci si può rivolgere ai fornitori presenti, a pagamento, sul mercato (es. Aruba, Digithera, ecc.).

Si allega un prospetto riassuntivo del panorama introdotto dalla norma.

Si consiglia vivamente di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo, con largo anticipo rispetto al termine di legge (1.7.2022), in quanto la conservazione sostitutiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate decorre dalla data di sottoscrizione

### **ATTENZIONE**

La norma si applicherà con le medesime modalità anche nel 2023. Pertanto i contribuenti forfettari e minimi dovranno verificare già a fine 2022 se in quest'anno (2022) avranno superato il limite di 25.000 €. **In tal caso, infatti, saranno soggetti all'obbligo di emissione di fattura elettronica già a far data dal 1.1.2023.**

### **SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI**

L'art. 18 co. 1 del DL 36/2022, modificando l'art. 15 co. 4-bis del DL 179/2012 convertito, anticipa il momento a partire dal quale saranno applicate sanzioni per la condotta di mancata accettazione di pagamenti tramite carte.

In particolare, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Cordialmente

Paolo Torazza

Alberto Papone